



E' un'iniziativa di solidarietà concreta che consiste nel farsi carico delle spese di mantenimento e educazione di un bambino a distanza.

E' un'opera di grande valore per i bambini bisognosi.

Se tu credi nell'efficacia di questo sostegno a distanza compila una delle schede e adotta anche tu un bambino a distanza. Questo sostegno a distanza è chiamato " adozione a distanza".

**Moduli: Importante! Scarica, compila direttamente nel lettore PDF (consigliato Acrobat Reader) e salva, invia il file per Email a [direzione@adozioniadistanza.net](mailto:direzione@adozioniadistanza.net), oppure stampa e invia per posta ordinaria all'indirizzo indicato nella scheda.**

- [Adozione a distanza in India](#)
- [Adozione a distanza nelle Filippine \( \*\*New\*\* \)](#)
- [Adozione a distanza in Tanzania \( \*\*New\*\* \)](#)

**Moduli per effettuare versamento delle offerte:**

- [Intesa Sanpaolo](#)
- [Banco Posta](#)
- [Bollettino Postale](#)

Per la convenienza dei Benefattori o donatori abbiamo aperto i seguenti conti correnti.

Tutti i conti sono intestati a:

Procura Generale dei F.lli di San Gabriele attività ONLUS.  
Codice Fiscale: 97004260580

**Intesa Sanpaolo**

IBAN: IT47 K030 6961 7430 0000 1055023  
BIC (Swift): BCITITMM

**Conto Corrente Postale**

Conto: 000012463311  
IBAN: IT 61 I 07601 12000 000012463311  
BIC (Swift): BPPIITRRXXX

**Piccole Donazioni**

Madre Teresa diceva, "Non importa quanto si dà, ma quando amore si mette nel dare". Quindi, anche la più modesta delle offerte, unendosi alla solidarietà di molte altre persone, aziende, associazioni, enti locali e istituzioni, contribuisce a rendere più efficace la nostra attività dell'istruzione dei migliaia di bambini che ci chiedono di essere sostenuti a distanza.

**Agevolazione fiscale per i donatori:**

Agevolazione fiscale per chi sceglie di aiutare i bambini in difficoltà

art. 14 del D.Lgs. 35 del 14 Marzo 2005 ONLUS

Le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché quelle erogate in favore di associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, sono deducibili dal reddito complessivo

del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.; oppure è possibile detrarre dall'imposta lorda il 19% dell'importo donato fino ad un massimo di 2.065,83 euro ( art.15, comma I lettera i-bis del D.P.R. 917/86 ).